



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(Approvato con deliberazione nr. 222 della Giunta Nazionale del Coni del 25 Giugno 2007)

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che violano le norme federali, contravvenendo ai suddetti obblighi e divieti o che, comunque, con parole, scritti od azioni, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
4. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ART. 2 – RESPONSABILITÀ DIRETTA

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali.
4. I dirigenti (e/o legali rappresentanti degli affiliati) sono responsabili, a titolo di dolo o colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.
5. Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.
6. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

ART. 3 – OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

1. Gli organi federali ed i Commissari di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia al Procuratore Federale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti

di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.

4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo le richieste che dagli stessi pervengano.

ART. 4 – PRINCIPIO DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI GARA

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività sportiva ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

ART. 5 - SANZIONI

1. La violazione dei principi contenuti nel presente titolo determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

CAPO I INFRAZIONI

ART. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

ART. 7 – INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Gli affiliati ed i tesserati che violino la norma di cui all'art. 25 comma 2 dello Statuto Federale sono puniti con sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

ART. 8 – OFFESA ALLA DIGNITÀ, AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.

ART. 9 – RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E DI ATTI

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi dinanzi ad un organo di giustizia per essere sentito, rifiuti di depositare atti o documenti di cui sia stata richiesta l'esibizione, o che renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione inibitoria da tre a sei mesi.
2. Si applica la sanzione inibitoria da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

ART. 10 – FRODE SPORTIVA

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica Federale, mediante false dichiarazioni o documenti attestanti l'età o altri requisiti personali, costituisce frode sportiva.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, ovvero, per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero, per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, nell'ambito di ogni attività Federale.
4. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste dalla legge 401/89.
5. La frode sportiva è punibile con sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi.

ART. 11 - ILLECITO SPORTIVO

1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.
3. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi.

ART. 12 – DOPING

1. Il doping costituisce illecito sportivo, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
2. La definizione di Doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nelle Norme Sportive Antidoping, ove sono altresì previste e punite le violazioni a tale normativa.
3. Gli Affiliati rispondono, comunque, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni sul doping commesse dai propri tesserati.

ART. 13 – MANIFESTAZIONI ATIPICHE

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.

2. Ai trasgressori che organizzino manifestazioni non autorizzate (affiliati ospitanti, organizzatori, collaboratori) possono essere irrogate sanzioni inibitorie o pecuniarie, anche cumulativamente, da un minimo di 250,00 euro, ad un massimo di 1000,00 euro, e da un minimo di 1 mese ad un massimo di 1 anno.

ART. 14 – RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ESECUTIVI DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

ART. 15 – CONVERSIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

2. L'affiliato ed il tesserato che non pagano una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie previste nel successivo articolo 20.
3. La sanzione pecuniaria fino a euro 300,00 (trecento) viene convertita in una sanzione inibitoria di giorni novanta; oltre ad euro 300,00 (trecento) la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni 100,00 euro (cento) o frazione di essa. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
 - fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - determinare la sanzione inibitoria di eventuale conversione
4. La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.
5. Non può essere proposto appello avverso la conversione.
6. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta conversione ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
7. Accertata l'impossibilità o, comunque, la mancata esazione della pena pecuniaria, il Procuratore Federale trasmette gli atti al Giudice che ha emesso la sentenza il quale, effettuati gli accertamenti del caso, provvede alla conversione.

ART. 16 – VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

1. Il tesserato e/o licenziato che si faccia rilasciare la licenza o la tessera da più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

ART. 17 – FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLE COMPETIZIONI

1. Il tesserato o l'affiliato a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento della competizione o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, è punito – salvi più gravi provvedimenti - con la perdita del risultato acquisito dallo stesso dai propri tesserati e/o licenziati.

ART. 18 – COMPORTAMENTO DI ACCOMPAGNATORI E SOSTENITORI

1. Il tesserato o l'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri accompagnatori o sostenitori è punito con sanzione inibitoria o con la squalifica, dell'impianto fino ad un massimo di un anno.

ART. 19 – AGGRESSIONE AD UN COMMISSARIO DI GARA

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Commissario di gara è punito con la sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

ART. 20 – ALTRE INFRAZIONI

1. E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II SANZIONI

ART. 21 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) esclusione dalla gara;
 - f) espulsione dalla manifestazione;
 - g) squalifica del tesserato;
 - h) ritiro della licenza e/o della tessera;
 - i) inibizione a svolgere le funzioni;
 - j) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - k) perdita del risultato conseguito;
 - l) perdita della valutazione;
 - m) squalifica dell'impianto;
 - n) penalizzazione;
 - o) esclusione dal Campionato e/o dal Trofeo;
 - p) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - q) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - r) interdizione da cariche federali;
 - s) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - t) radiazione;
 - u) inibizione a far parte della F.M.I..
- Per sanzioni inibitorie si intendono quelle previste alle lettere g), h), i), m), p), q), r), s), t) ed u).

ART. 22 – AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

ART. 23 – AMMONIZIONE CON DIFFIDA

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

ART. 24 – SANZIONE PECUNIARIA

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.M.I. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.

ART. 25 – CONFISCA DEI PREMI

1. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale.

ART. 26 – ESCLUSIONE DALLA GARA

1. L'esclusione dalla gara comporta la perdita del risultato conseguito.

ART. 27 – ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

1. L'espulsione dalla manifestazione comporta l'esclusione dalle prove e dalla gara della manifestazione.

ART. 28 – SQUALIFICA DEL TESSERATO

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione per tutta la durata della sanzione, o a tutte le manifestazioni indicate nel provvedimento.

ART. 29 – RITIRO DELLA LICENZA E/O DELLA TESSERA

1. La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica Federale e comporta il ritiro della tessera.

ART. 30 – INIBIZIONE A SVOLGERE LE FUNZIONI

1. L'inibizione a svolgere le funzioni comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni. Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.

ART. 31 – NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un conduttore o di una squadra.

ART. 32 – PERDITA DEL RISULTATO SPORTIVO CONSEGUITO

1. Nell'ambito di una manifestazione la perdita del risultato sportivo determina la revisione della classifica.

ART. 33 – PERDITA DELLA VALUTAZIONE

1. La perdita della valutazione determina l'impossibilità di tenerne conto ai fini dell'organizzazione di altre manifestazioni.

ART. 34 – SQUALIFICA DELL'IMPIANTO

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri impianti manifestazioni federali per un periodo determinato.

ART. 35 – PENALIZZAZIONE

1. La penalizzazione consiste nella perdita di punteggi già conseguiti nell'ambito di un Campionato o di un Trofeo.

ART. 36 – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

1. L'esclusione dal Campionato comporta l'inibizione a proseguire lo stesso.

ART. 37 – SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITÀ

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione motociclistica ed a partecipare a qualsiasi manifestazione nel periodo di validità della sanzione.

ART. 38 – SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente dell'affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

ART. 39 – INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, fino ad un anno.
2. L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

ART. 40 – INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
2. L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o a tutte le cariche.

ART. 41 – RADIAZIONE

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 42 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
2. La qualifica di dirigente Federale, di affiliato, di Commissario di gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di coadiutori degli ufficiali esecutivi.
3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a euro 100,00 (cento) ed in misura superiore a euro. 5.000,00 (cinquemila) per il tesserato e per l'affiliato.

4. Le sanzioni inibitorie, sospensive ed interdittive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dall'articolo 11 dello Statuto per l'attività agonistica in questione,
 - b) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di campionato e di Trofeo, ecc.;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - d) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni motociclistiche.
7. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave, di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
8. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
9. Se volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
10. Per le violazioni delle norme anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste nelle norme sportive Antidoping, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.

ART. 43 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili od abietti;
 - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ART. 44 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 45 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

ART. 46 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 47 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

ART. 48 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa, e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 49 – RECIDIVA

1. L'affiliato ed il tesserato che, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a. se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b. se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 anni dalla condanna precedente;
 - c. se la nuova infrazione stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà, e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva non si applica a quelle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
8. Spetta all'organo giudicante determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.
9. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

CAPO IV SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI

ART. 50 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI

- a) A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - f) perdita del risultato conseguito;
 - g) perdita della valutazione;
 - h) squalifica dell'impianto;
 - i) penalizzazione;
 - j) esclusione dal Campionato, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
 - k) sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno;
 - l) radiazione.

ART. 51 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) confisca parziale o totale dei premi;

- d) esclusione dalla gara;
- e) espulsione dalla manifestazione;
- f) squalifica;
- g) ritiro della licenza e/o della tessera;
- h) inibizione a svolgere funzioni;
- i) non assegnazione o revoca di un titolo;
- j) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- k) radiazione.

ART. 52 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- c) interdizione dalla carica di dirigente Federale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- e) radiazione.

ART. 53 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI COMMISSARI DI GARA E DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

1. A carico dei Commissari di gara e degli Ufficiali esecutivi, ferma l'istruttoria e l'adozione di provvedimenti disciplinari interni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
- c) cancellazione dagli Albi;
- d) radiazione;

2. A carico dei tesserati, eventualmente chiamati dagli Ufficiali esecutivi a svolgere occasionalmente ed in via straordinaria le funzioni proprie di questi ultimi, possono essere adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 51.

CAPO V CAUSE DI ESTINZIONE

ART. 54 – CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI O DELLE SANZIONI

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:

- a) prescrizione;
- b) amnistia.

2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) indulto;
- b) grazia.

ART. 55 – PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in 8 anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente regolamento.
5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
6. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
7. Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
 - c) la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
 - d) il deferimento;
 - e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
8. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in ogni caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 non possono essere prolungati oltre la metà.
9. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

ART. 56 – AMNISTIA

1. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 57 – INDULTO

1. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
2. L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile. Condonà, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'indulto può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 58 – GRAZIA

1. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.
3. Condonà in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata a.r. ed indirizzata al Presidente Federale.

PARTE SECONDA

TITOLO I ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I PROCURATORE FEDERALE

ART. 59 – UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. L'Ufficio del Procuratore Federale è retto da un Procuratore Federale che si avvale di uno o più sostituti e di eventuali collaboratori.
2. Il Procuratore Federale, i suoi sostituti ed i collaboratori sono nominati dal Consiglio Federale tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
3. L'Ufficio del Procuratore Federale ha sede presso la F.M.I. in Roma; purtroppo, eventuali atti d'indagine potranno essere compiuti fuori sede qualora i membri dell'Ufficio lo reputassero opportuno.

ART. 60 – COMPETENZA

1. Al Procuratore Federale è riservata la competenza in materia di:
 - a) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali;
 - b) illecito sportivo;
 - c) frode sportiva;
 - d) infrazioni commesse dai tesserati e/o licenziati, da dirigenti federali, nazionali e periferici, sia elettivi sia di nomina, o di affiliato, nonché dai Commissari di gara o dai componenti degli organi giudicanti, in tali loro specifiche qualità.
2. Il Procuratore Federale può, inoltre, promuovere l'azione disciplinare in tutte le altre materie, ad eccezione della materia del doping, riservata alla competenza dell'Ufficio di Procura Anti-doping del C.O.N.I..

ART. 61 – PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare – personalmente od a mezzo di sostituti - sia d'ufficio, sia in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di infrazione comunque conosciuta.
2. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.
3. Apre l'indagine con l'iscrizione del caso nel registro della Procura Federale di cui all'art. 63.

ART. 62 – ATTIVITÀ D'INDAGINE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione disciplinare, compiendo ogni attività ritenuta necessaria.

ART. 63 - REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

ART. 64 – CONSULENTI TECNICI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale, quando procede ad accertamenti tecnici per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di un consulente tecnico, che, se tesserato alla F.M.I., non può rifiutare la propria opera.

ART. 65 – ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

1. Il Procuratore Federale assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, i quali se sono tesserati della F.M.I. non possono rifiutarsi.

ART. 66 – ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI

1. Il Procuratore Federale può acquisire nel corso delle indagini qualsiasi documento ritenuto utile.
2. Se del caso emette un provvedimento di esibizione e consegna dei documenti che gli uffici ed i tesserati della F.M.I. sono obbligati ad eseguire.

ART. 67 – NOMINA E ASSISTENZA DEL DIFENSORE

1. Il Procuratore Federale se deve procedere a interrogatorio cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini la invita a presentarsi;
2. L'invito a presentarsi contiene a pena di nullità:
 - a) le generalità della persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) qualora la persona sia chiamata per rendere interrogatorio l'invito deve altresì contenere l'esposizione sommaria del fatto contestato e delle norme regolamentari che si assumono violate.
3. La persona sottoposta alle indagini è altresì avvista della facoltà di farsi assistere da un difensore.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere al compimento dell'atto.

ART. 68 – INTERROGATORIO

1. Il Procuratore Federale procede all'interrogatorio personalmente.
2. Prima che abbia inizio l'interrogatorio la persona deve essere avvertita che:
 - a. le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate sempre nei suoi confronti;
 - b. ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
 - c. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità altrui, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.

ART. 69 – PRESENTAZIONE SPONTANEA

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini ha diritto di presentarsi al Procuratore Federale e rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale ad ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dall'art. 68.

ART. 70 – MEMORIE E RICHIESTE DEI DIFENSORI

1. Nel corso delle indagini, i difensori hanno facoltà di presentare memorie, richieste scritte e documenti al Procuratore Federale.

ART. 71 – DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Il Procuratore Federale deve documentare gli atti d'indagini mediante verbale.
2. Il verbale può essere redatto in forma integrale o riassuntiva.
3. Il verbale deve essere redatto in forma integrale nei casi di:
 - a) interrogatori
 - b) sommarie informazioni
 - c) accertamenti tecnici.

ART. 72 – CITAZIONE DI PERSONE INFORMATE SUI FATTI

1. Il Procuratore Federale quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini le convoca mediante la notifica dell'invito a presentarsi di cui all'art. 67, comma 2.

ART. 73 – DURATA DELLE INDAGINI

1. Le indagini del Procuratore Federale debbono concludersi entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 63 del nome della persona nei cui confronti vengono svolte.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Procuratore Federale può richiedere al Giudice Unico, per giusta causa, la proroga del termine di durata delle indagini.
3. La richiesta deve contenere l'esposizione dei motivi che la giustificano.
4. Il Giudice autorizza con decreto inimpugnabile, emesso senza l'intervento del Procuratore Federale e dei difensori, la proroga delle indagini per ulteriori 30 giorni.
5. Gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 o di quello prorogato ai sensi del comma 3 non sono inutilizzabili.

ART. 74 – CHIUSURA DELLE INDAGINI

1. Al termine delle indagini, il Procuratore Federale, nel caso in cui non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, fa notificare alla persona sottoposta all'indagine e al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini. L'avviso contiene l'esposizione sommaria del fatto, del luogo e della data del fatto, e delle norme regolamentari che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Procuratore Federale e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'accusato ha la facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, chiedere al Procuratore Federale di essere sentito.
3. Se l'accusato chiede di essere interrogato il Procuratore Federale deve procedervi.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce causa di nullità assoluta.

ART. 75 – INIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE. FORME

1. Il Procuratore Federale, quando non deve disporre l'archiviazione, esercita l'azione disciplinare, formulando la contestazione ed il contestuale deferimento al giudice.
2. Il deferimento contiene a pena di nullità:
 - a) le generalità dell'inquisito;
 - b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti, con l'indicazione delle norme che si assumono violate;
 - c) l'indicazione degli elementi di prova acquisiti;
 - d) la domanda al Giudice di fissazione dell'udienza
 - e) la data e la sottoscrizione.
3. Insieme al deferimento il Procuratore Federale deve inviare al Giudice il fascicolo formato a norma dell'articolo seguente.

ART. 76 – FORMAZIONE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO

1. Esercitata l'azione disciplinare il Procuratore Federale provvede a formare il fascicolo per il dibattimento.
2. Il fascicolo contiene:
 - a) le sommarie informazioni raccolte nel corso delle indagini;
 - b) gli interrogatori assunti dal Procuratore Federale;
 - c) le consulenze tecniche;
 - d) i documenti acquisiti;
 - e) le memorie difensive;
 - f) gli atti depositati dal difensore dell'inquisito.
3. Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono utilizzabili per la decisione.

ART. 77 – ARCHIVIAZIONE

1. Nel caso in cui ritenga che l'indagine preliminare non possa dar luogo all'applicazione di sanzione disciplinare, sia per infondatezza della denuncia che per impossibilità di dimostrare l'esistenza di addebiti, il Procuratore Federale dispone – con provvedimento motivato – l'archiviazione del procedimento, della quale va data notizia all'inquisito.
2. Ove successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione emergano nuovi elementi di prova, il Procuratore Federale può disporre la riapertura delle indagini.

CAPO II PROCEDIMENTO CAUTELARE

ART. 78 – SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale. Essa può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: gravità dell'infrazione o

dell'illecito sportivo, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di impedire la reiterazione delle violazioni.

2. La sospensione cautelare in materia di doping segue la disciplina di cui alle norme sportive antidoping.

ART. 79 – PROCEDIMENTO APPLICATIVO

1. La sospensione cautelare (ad eccezione che nella materia del doping) è disposta su richiesta del Procuratore Federale che presenta al Giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'inquisito e le memorie difensive già depositate.

ART. 80 – DECRETO DEL GIUDICE

1. Sulla richiesta del Procuratore Federale il Giudice provvede con decreto.
2. Il decreto che dispone la sospensione cautelare contiene a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio:
 - a) le generalità dell'inquisito;
 - b) la descrizione sommaria del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate; nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
 - c) l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la sospensione cautelare, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui questi sono desunti;
 - d) l'esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data e la sottoscrizione del giudice.

ART. 81 – DURATA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

ART. 82 – REVOCA

1. La sospensione cautelare è immediatamente revocata dal Giudice quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura cautelare.
2. Il Procuratore Federale e l'inquisito richiedono la revoca della misura al Giudice allegando gli eventuali elementi giustificativi, il quale provvede con decreto entro 7 giorni.

ART. 83 – APPELLO

1. Il Procuratore Federale e l'inquisito possono proporre appello, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, contro i decreti in materia di sospensione cautelare, enunciandone contestualmente a pena di inammissibilità i motivi.
2. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 120 e seguenti.

CAPO III ORGANI GIUDICANTI

ART. 84 – ORGANI GIUDICANTI

1. E' organo giudicante di primo grado il Giudice Unico.

2. E' organo giudicante di secondo grado: la Commissione Appello Federale, competente a giudicare di ogni impugnazione di tutti i provvedimenti, anche cautelari, emessi dal Giudice Unico.
3. Le decisioni di secondo grado divengono definitive, salvo la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ai sensi dell'art.12 dello Statuto del C.O.N.I., e secondo la procedura prevista dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio Nazionale.

ART. 85 – REQUISITI PER LA NOMINA

1. I componenti degli organi di giustizia vengono nominati tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

ART. 86 – NOMINA E DURATA DELLA CARICA

1. Ad eccezione dei componenti la Commissione di Appello Federale che sono eletti dall'assemblea nazionale, i componenti gli altri organi di giustizia vengono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
2. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono essere riconfermati; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.
3. In caso di impedimento definitivo o cessazione della carica, per qualsiasi altro motivo, di un componente di un organo di giustizia nel corso del quadriennio olimpico, lo stesso dovrà essere reintegrato con un supplente nel caso di organo elettivo fino alla prossima Assemblea Federale o nel caso di organo di nomina con la nomina di un nuovo membro da parte del Consiglio Federale.
4. La funzione giudicante è continua ed indipendente.

ART. 87 – COMPETENZA GENERALE

1. Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo Statuto ed ai Regolamenti federali vigenti.
2. Gli organi giudicanti iniziano il procedimento disciplinare a richiesta del Procuratore Federale.
3. Se un organo giudicante è chiamato ad iniziare un procedimento nei confronti di un componente dell'organo stesso, le competenze vengono così modificate:
 - a) Giudice Unico: la competenza è della Commissione Appello Federale;
 - b) Commissione Appello Federale: la competenza rimane alla C.A.F., formata dai componenti non coinvolti nel procedimento.
4. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art.116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.
5. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

ART. 88 – SEDI

1. Gli organi giudicanti hanno sede in Roma presso la F.M.I.. Tuttavia, chi presiede può convocare la riunione in qualsiasi altra località.

ART. 89 – GIUDICE UNICO

1. E' organo giudicante monocratico, per il quale è prevista la nomina di almeno un sostituto.

2. Ha competenza generale ex art. 22, comma 3°, dello Statuto, e le sue decisioni vertono:
 - a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottati dai Commissari di Gara;
 - b) sulle infrazioni disciplinari devolute dal Procuratore Federale;
 - c) sui ricorsi avverso la validità delle delibere assembleari centrali e periferiche.
3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero e dai tesserati stranieri in Italia; nei confronti di questi ultimi può irrogare sanzioni la cui validità sia limitata al territorio italiano.
4. Il Giudice Unico decide, altresì, sulle richieste di sospensione cautelare formulate dal Procuratore Federale.

ART. 90 – COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

1. L'organico della Commissione Appello Federale è di cinque membri effettivi e due supplenti
2. All'inizio di ogni quadriennio elegge, nel proprio ambito, un Presidente ed un Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il Vicepresidente. Del procedimento va redatto verbale, che è inserito nel fascicolo relativo
3. La Commissione Appello Federale si riunisce e giudica con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
4. La Commissione d'Appello Federale è organo giudicante di secondo grado. Essa, su impugnazione dell'interessato e/o del Procuratore Federale, è competente a giudicare in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico e sulle istanze di riabilitazione.

ART. 91 – RESPONSABILITÀ' DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

1. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa grave.
2. Promuove l'azione disciplinare il Procuratore Federale.

TITOLO II

PROCEDIMENTI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 92 – FISSAZIONE DELL'UDIENZA PUBBLICA

1. Entro 7 giorni dal deferimento, il Giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza pubblica, avvertendo l'inquisito che è sua facoltà nominare un difensore, presentarsi per essere sentito, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. Il decreto unitamente al deferimento deve essere notificato a pena di nullità all'inquisito almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza.

ART. 93 – CITAZIONE DI TESTIMONI E CONSULENTI TECNICI

1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare nella segreteria del giudice, anche a mezzo fax, almeno 10 giorni prima dell'udienza, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. Il Giudice dispone la citazione dei testi e dei consulenti tecnici, escludendo le prove superflue o irrilevanti.
3. I testi e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può richiedere all'inizio dell'udienza l'ammissione a prova contraria di testi o consulenti non indicati nelle liste.
5. Se una delle parti richiede la citazione di un teste già sentito dal Procuratore Federale, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il Giudice o taluna delle parti lo ritengano assolutamente necessario sulla base di specifiche
6. esigenze.

ART. 94 – DIRITTO ALLA DIFESA

1. Il difensore dell'incolpato, anche a mezzo di investigatori e sostituti, ha la facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito da sottoporre al Giudice Unico.

ART. 95 – VERBALE DI UDIENZA

1. Il Giudice redige il verbale di udienza nel quale sono indicati:
 - a) il luogo, la data, l'ora di apertura e chiusura dell'udienza;
 - b) il nome e cognome del giudice;
 - c) il nome ed il cognome del Procuratore Federale, dell'inquisito e del suo difensore.
2. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del Procuratore Federale e dei difensori.

ART. 96 – COSTITUZIONE DELLE PARTI

1. Prima di dare inizio al dibattimento il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Il Giudice anche d'ufficio dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio quando è provato o appare probabile che l'inquisito non né abbia avuta effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa.
3. Quando l'inquisito o il difensore non si presenta all'udienza e risulta assente per assoluta impossibilità a comparire, per caso fortuito o forza maggiore, il Giudice rinvia l'udienza disponendo la notifica all'inquisito.

ART. 97 – QUESTIONI PRELIMINARI

1. Le questioni concernenti la competenza del giudice, la citazioni delle parti, le nullità degli atti d'indagine e del deferimento e del decreto di fissazione d'udienza sono precluse se non sono proposte subito dopo il compimento dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

ART. 98 – APERTURA DEL DIBATTIMENTO

1. Compiute le attività indicate negli articoli precedenti, il Giudice dichiara aperto il dibattimento, dando lettura della contestazione.

2. Il Giudice informa l'inquisito che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto del deferimento.

ART. 99 – AMMISSIONE DELLE PROVE

1. Le parti che intendono chiedere l'ammissione di documenti debbono depositarli al Giudice subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non indicate nelle liste quando la parte che le ha richieste dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.

ART. 100 – ORDINE DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. L'istruttoria inizia con l'assunzione delle prove richieste dal Procuratore Federale e prosegue con l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti.

ART. 101 – ESAME DEI TESTIMONI E CONSULENTI TECNICI

1. Le domande sono rivolte direttamente dal Procuratore Federale o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. Successivamente anche le altre parti possono rivolgere domande ai testi.
2. Dopo l'esame delle parti, il Giudice può formulare domande ai testi.
3. Le parti possono concordare che l'esame sia svolto dal giudice.

ART. 102 – ESAME DELL'INQUISITO

- Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo precedente, fatto salvo il diritto al silenzio garantito all'inquisito.

ART. 103 – LETTURE

- Il Giudice, anche d'ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
- In luogo della lettura, il Giudice può indicare specificamente gli atti utilizzabili per la decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura.

ART. 104 – MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE

1. Se nel corso del dibattimento il fatto risulta diverso da come descritto nel deferimento, il Procuratore Federale modifica l'addebito e procede alla relativa contestazione.
2. Se nel corso del dibattimento emerge un fatto concorrente ovvero una circostanza aggravante il Procuratore Federale la contesta all'inquisito, se ciò non comporta pregiudizio alla speditezza del procedimento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'inquisito ha diritto ad ottenere un rinvio dell'udienza non inferiore a 15 giorni per predisporre un'opportuna difesa. In ogni caso ha diritto all'ammissione di nuove prove.

ART. 105 – CORRELAZIONE TRA ACCUSA E DECISIONE

1. Nella decisione, il Giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione.
2. Il Giudice dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale se accerta che il fatto è diverso.
3. La decisione pronunciata per un fatto nuovo, per un illecito concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, all'illecito concorrente o alla circostanza aggravante.

ART. 106 – SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

Esaurita l'assunzione delle prove, il Procuratore Federale e successivamente i difensori illustrano le rispettive conclusioni.

ART. 107 – DECISIONE

1. Esaurita la discussione, il Giudice dichiara chiuso il dibattimento.
2. La decisione è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
3. Il Giudice legge il dispositivo della decisione in udienza e dà contestuale lettura della motivazione; tale lettura equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.
4. La motivazione non contestuale deve essere redatta e depositata entro 15 giorni dalla data dell'udienza.
5. La decisione, con l'indicazione delle ragioni, è comunicata dalla Segreteria alle parti, al moto club di appartenenza, al Procuratore Federale, al Presidente Federale ed agli Organi periferici interessati entro sette giorni dal deposito.
6. La decisione del Giudice deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di emissione del decreto di cui all'art. 92.

ART. 108 – RICUSAZIONE ED ASTENSIONE DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

1. Il singolo componente l'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti, o comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge.
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge, o ha svolto funzioni di Procuratore Federale nel procedimento.
2. Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c), d) e) ed g), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Commissione d'Appello Federale, che decide senza formalità di procedura.
3. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa.
4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

5. Sulla ricsuzione del Giudice Unico decide la Commissione d'Appello Federale; su quella dei componenti della Commissione d'Appello Federale decidono gli altri componenti della CAF stessa.
6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione o di astensione deve essere pronunciato nel piú breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsuto o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
7. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsuzione, il Giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo.
8. La dichiarazione di ricsuzione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
9. Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.
10. Il Procuratore Federale non può essere ricsuto per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

ART. 109 – COMUNICAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

1. Le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti vanno effettuate:
 - a. per il tesserato, presso la relativa residenza o l'eventuale domicilio eletto;
 - b. per l'affiliato, presso la sede sociale;
 - c. per gli organi federali, presso le rispettive sedi.
2. L'organo giudicante determina, di volta di volta, le modalità della comunicazione.

ART. 110 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RICHIESTI DALL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

1. Si osservano le norme generali stabilite per i procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

ART. 111 – MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati, anche se succintamente

ART. 112 – PUBBLICITÀ' DEI PROVVEDIMENTI CASELLARIO FEDERALE

1. Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria Federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
2. Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli atti ufficiali della Federazione Motociclistica Italiana.
3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Commissari di gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
4. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.
5. E' istituito, presso la Federazione Motociclistica Italiana, il Casellario Federale dei precedenti disciplinari, nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi, emessi sia nei confronti di società che di persone fisiche.

ART. 113 – ESECUTIVITÀ' DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti pronunciati dal Giudice Unico sono immediatamente esecutivi;

2. gli stessi diventano definitivi se, avverso gli stessi, non viene proposto appello dagli interessati entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione del testo integrale del provvedimento.
3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 114 – TASSE FEDERALI

1. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente le tasse per i ricorsi e gli appelli; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

CAPO II RICORSO

ART. 115 – PROCEDIMENTO PER RICORSO

1. Avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottati dai Commissari di Gara ed avverso la validità delle delibere assembleari centrali e periferiche, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Giudice Unico.
2. Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) L'indicazione del provvedimento oggetto del ricorso;
 - b) Le motivazioni del ricorso;
 - c) La sottoscrizione dell'interessato.
3. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, tramite consegna a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'Ufficio del Giudice Unico presso la F.M.I., sede, entro il termine di giorni dieci dall'adozione dell'atto impugnato, ovvero dalla sua conoscenza. Ai fini della verifica della tempestiva proposizione del ricorso farà fede la data di deposito ovvero spedizione della raccomandata.
4. La parte che propone il ricorso deve allegare, a pena di inammissibilità, la ricevuta del versamento della relativa tassa Federale.

ART. 116 - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE UNICO

1. Il Giudice Unico decide sulla base del ricorso e degli atti ad esso allegati.
2. Qualora il Giudice ritenga la documentazione insufficiente, può richiederne l'integrazione al ricorrente o, qualora si tratti di atti ufficiali federali, disporre d'ufficio l'acquisizione.
3. Nei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottati dai Commissari di Gara il Giudice Unico può richiedere una consulenza tecnica alla C.T.S.N, che è tenuta a prestarla.

ART. 117 - RIGETTO O DI INAMMISSIBILITÀ' DEL RICORSO

1. Il Giudice Unico con il provvedimento di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso dispone che la relativa tassa sia incamerata dalla F.M.I..
2. Qualora il Giudice Unico accolga il ricorso, dispone la restituzione al ricorrente dell'importo pari alla tassa Federale versata.

ART. 118 - APPELLO AVVERSO LA DECISIONE SUL RICORSO

1. Avverso il provvedimento del Giudice Unico che ha deciso sul ricorso è ammesso il ricorso alla C.A.F. secondo le norme e le modalità previste e disciplinate dalla Parte II, Titolo II, Capo III del presente regolamento, Tale ricorso può essere proposto anche da chi subisce effetti pregiudizievoli dalla decisione di 1° grado.

CAPO III APPELLO

ART. 119 – PRINCIPIO DI IMPUGNABILITÀ' E DIVIETO DI REVOCA

1. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili dall'incolpato e dal Procuratore Federale.
2. E' fatto divieto all'organo giudicante, salvo quanto previsto dall'art. 82, di revocare i provvedimenti da esso adottati.

ART. 120 – APPELLABILITÀ' E TERMINI

1. Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice Unico Federale sono appellabili.
2. Termine per proporre appello è:
 - a) di quindici giorni nel caso previsto dall'art. 107, comma 3;
 - b) di trenta giorni nel caso previsto dall'art. 107, comma 4.
3. I termini previsti dal comma 2 decorrono:
 - a) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbano considerarsi presenti;
 - b) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione della decisione. Entro tale termine deve essere spedito, sia all'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata, sia alla Commissione d'appello Federale, il testo dell'appello a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'organo giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata deve trasmettere immediatamente i relativi atti alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

ART. 121 – IMPUGNAZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale può proporre impugnazioni avverso le decisioni di tutti gli organi giudicanti, ad eccezione delle decisioni emesse dal Giudice Unico nelle materie indicate dall'art. 89, comma 2, lett. a) e c).

ART. 122 – APPELLO

1. L'atto di appello deve, a pena di inammissibilità, contenere:
 - a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
 - b) i motivi dell'impugnativa;
 - c) la sottoscrizione dell'interessato;ed essere accompagnato dalla relativa tassa Federale.

ART. 123 – SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

1. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, ma la Commissione d'Appello Federale, su richiesta dell'interessato, se ricorrono gravi

motivi, può sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Commissione stessa.

2. La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto. La Commissione, in accoglimento della richiesta, emette provvedimento sospensivo inaudita altera parte entro 15 (quindici) giorni dalla proposizione dell'appello.

ART. 124 - ESTENSIONE DELL'IMPUGNAZIONE

1. Qualora più persone concorrano nella medesima infrazione disciplinare, l'impugnativa proposta da uno degli interessati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, si estende e quindi giova a tutti gli altri interessati.

ART. 125 – PROVE IN APPELLO

1. La Commissione Appello Federale (C.A.F.) decide sulla base del ricorso e degli atti trasmessi dall'organo giudicante di primo grado.
2. In casi eccezionali la C.A.F., qualora lo ritenga indispensabile, perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può richiedere ad altri organi federali, o verosimilmente rinnovare l'istruzione probatoria.
3. Il ricorrente può dedurre in appello nuove prove solo quando le stesse non potevano essere dedotte in primo grado o nel caso di mancata incolpevole partecipazione al contraddittorio.

ART. 126 – DECISIONI IN APPELLO

1. I provvedimenti della Commissione Appello Federale, compresi quelli relativi al procedimento di revisione, sono definitivi.
2. In caso di accoglimento del gravame, deve essere ordinata la restituzione della tassa versata.
3. Nel procedimento di appello, che deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione del gravame alla C.A.F.
 - a) non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - b) non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il procedimento in primo grado.
4. All'udienza di appello innanzi alla C.A.F. si applicano le stesse modalità di quella innanzi al Giudice Unico, in quanto compatibili.
5. La Commissione Appello Federale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprire le sanzioni a carico dell'appellante, salvo che l'appello sia stato proposto dal Procuratore Federale. La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi; le sanzioni in corso di applicazione cessano di aver corso nel giorno della decisione; se già scontate completamente, la decisione medesima avrà effetto ai soli fini della recidiva.
6. Qualora, per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, l'appello risulti inammissibile, la C.A.F. ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza che deve essere comunicata agli interessati.
7. Quando la decisione appellata è affetta da nullità assoluta, la C.A.F. rinvia al Giudice Unico.
8. Se la C.A.F. rileva motivi di nullità del giudizio di primo grado (per fatto nuovo o diverso da quello contestato) rimette gli atti al Giudice Unico o, se del caso, al Procuratore Federale.

9. E' possibile la correzione o l'integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera della C.A.F. in caso di erronea dichiarazione in primo grado dell'estinzione dell'infrazione o dell'improcedibilità dell'azione disciplinare, ed in materia di circostanze aggravanti non contestate all'incolpato.
10. Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizio afferente un singolo atto. In tale ipotesi si procede alla sua rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello.
11. La decisione della C.A.F. deve essere redatta per iscritto e contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi che l'hanno determinata, riproducendo il testo del dispositivo letto in udienza.
12. La decisione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutti i membri del Collegio giudicante. Essa deve essere depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi. La Segreteria provvede a comunicare la decisione della C.A.F. alle parti, al Moto club di appartenenza, al Procuratore Federale al Presidente Federale ed agli Organi periferici interessati entro sette giorni dal deposito.

CAPO IV PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

ART. 127 – PROCEDIMENTO DI REVISIONE

1. Possono chiedere alla Commissione Appello Federale, in ogni tempo e nei casi determinati dal presente Regolamento, la revisione dei provvedimenti disciplinari di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita od è estinta:
 - a) il condannato;
 - b) il Procuratore Federale.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra decisione disciplinare irrevocabile;
 - b) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole od unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
 - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
3. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
4. L'istanza si propone con ricorso scritto, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da depositare presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
5. L'istanza non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di circostanze aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.
6. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) l'indicazione del provvedimento del quale si chiede la revisione;
 - b) l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano;
 - c) qualora presentata dal condannato deve essere accompagnata dalla tassa Federale.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare in grado di appello.

8. La proposizione della richiesta di revisione non sospende l'esecuzione della sanzione, ma la C.A.F. può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione con ordinanza motivata.
9. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la C.A.F.:
 - a) revoca il provvedimento disciplinare di condanna e pronuncia il proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo;
 - b) dispone la sospensione immediata dell'esecuzione della pena per le sanzioni inibitorie;
 - c) ordina la restituzione della tassa versata e delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie.
10. La C.A.F. non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
11. La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della richiesta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
12. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame.

ART. 128 – RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla C.A.F. su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b. che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La C.A.F. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti, e si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro 15 giorni che provvederà alla trascrizione nel casellario Federale ed a darne comunicazione all'istante entro sette giorni a mezzo raccomandata a.r..
5. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la C.A.F., su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato.

ART. 129 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla C.A.F. ed alla controparte.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;

- c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla C.A.F. ed al richiedente. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
 4. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede il Presidente della C.A.F. su invito della parte che ne abbia interesse.
 5. La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
 6. Il Presidente del Collegio designato dal Presidente della C.A.F. può essere ricusato da ciascuna parte ai sensi dell'art. 108 del presente Regolamento. Qualora il Presidente del Collegio venga ricusato, l'istanza dovrà essere diretta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni.
 7. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina. Gli arbitri possono, per giustificati motivi, prorogare una sola volta detto termine.
 8. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
 9. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, decide secondo i principi fondamentali del CONI e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non li autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a decidere secondo equità.
 10. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
 11. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.
 12. I tesserati FMI sono obbligati a collaborare alle richieste del collegio arbitrale.
 13. I componenti del collegio devono possedere i requisiti per il tesseramento alla Federazione.
 14. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale

ART. 130 - IL LODO

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo deve contenere quanto indicato all'art. 823 c.p.c..
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
4. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.
5. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva.
6. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di cui agli art. 806 e ss. del c.p.c.

ART. 131 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I. entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

PARTE PRIMA		
TITOLO I		
DISPOSIZIONI GENERALI		
CAPO I – Enti affiliati – Natura, costituzione, scopo		
Art. 1 – Doveri ed obblighi	pag.	2
Art. 2 – Responsabilità diretta	pag.	2
Art. 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione	pag.	2
Art. 4 – Principio del risultato conseguito sul campo	pag.	3
Art. 5 – Sanzioni	pag.	3
TITOLO II –		
CODICE DISCIPLINARE		
CAPO I – Infrazioni		
Art. 6– Infrazioni disciplinari	pag.	3
Art. 7 – Inosservanza del vincolo di giustizia	pag.	3
Art. 8 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali	pag.	3
Art. 9 – Rifiuto di presentazione personale e di atti	pag.	3
Art. 10 – Frode sportiva	pag.	4
Art. 11 – Illecito sportivo	pag.	4
Art. 12 – Doping	pag.	4
Art. 13 – Manifestazioni atipiche	pag.	4
Art. 14 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti	pag.	5
Art. 15 – Votazioni	pag.	5
Art. 16 – Violazione del vincolo sportivo	pag.	5
Art. 17 – Fatti ininfluenti sulle regolarità delle competizioni	pag.	5
Art. 18 – Comportamento di accompagnatori e sostenitori	pag.	5
Art. 19 – Aggressione ad un Commissario di gara	pag.	6
Art. 20 – Altre infrazioni	pag.	6
CAPO II – Sanzioni		

Art. 21 – Tipologia delle sanzioni	pag.	6
Art. 22 – Ammonizione	pag.	6
Art. 23 – Ammonizione con diffida	pag.	6
Art. 24 – Sanzione pecuniaria	pag.	7
Art. 25 – Confisca dei premi	pag.	7
Art. 26 – Esclusione dalla gara	pag.	7
Art. 27 – Espulsione dalla manifestazione	pag.	7
Art. 28 – Squalifica del tesserato	pag.	7
Art. 29 – Ritiro della licenza e/o della tessera	pag.	7
Art. 30 – Inibizione a svolgere funzioni	pag.	7
Art. 31 – Non assegnazione o revoca di un titolo	pag.	7
Art. 32 – Perdita del risultato sportivo conseguito	pag.	7
Art. 33 – Perdita della valutazione	pag.	7
Art. 34 – Squalifica dell'impianto	pag.	7
Art. 35 – Penalizzazione	pag.	8
Art. 36 – Esclusione dal campionato	pag.	8
Art. 37 – Sospensione a termine da qualsiasi attività	pag.	8
Art. 38 – Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato	pag.	8
Art. 39 – Interdizione da cariche federali	pag.	8
Art. 40 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali	pag.	8
Art. 41 – Radiazione	pag.	8
CAPO III – Determinazione delle sanzioni		
Art. 42 – Criteri per la determinazione delle sanzioni	pag.	8
Art. 43 – Circostanze aggravanti	pag.	9
Art. 44 – Concorso di circostanze aggravanti	pag.	10
Art. 45 – Circostanze attenuanti	pag.	10
Art. 46 – Concorso di circostanze attenuanti	pag.	10
Art. 47 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti	pag.	10
Art. 48 – Valutazione delle circostanze	pag.	10
Art. 49 – Recidiva	pag.	11
CAPO IV – Sanzioni con riguardo ai soggetti passivi		
Art. 50 – Provvedimenti a carico degli affiliati	pag.	11
Art. 51 – Provvedimenti a carico dei tesserati	pag.	11
Art. 52 – Provvedimenti a carico dei dirigenti	pag.	12

Art. 53 – Provvedimenti a carico dei commissari di gara e degli ufficiali esecutivi	pag.	12
CAPO V – Cause di estinzione		
Art. 54 – Causa di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni	pag.	12
Art. 55 – Prescrizione	pag.	12
Art. 56 – Amnistia	pag.	13
Art. 57 – Indulto	pag.	13
Art. 58 – Grazia	pag.	13
PARTE SECONDA		
TITOLO I – ORGANI DI GIUSTIZIA		
CAPO I – Procuratore Federale		
Art. 59 – Ufficio del Procuratore Federale	pag.	14
Art. 60 – Competenza	pag.	14
Art. 61 – Promozione dell’azione disciplinare	pag.	14
Art. 62 – Attività d’indagine del Procuratore Federale	pag.	15
Art. 63 – Registro dei procedimenti disciplinari	pag.	15
Art. 64 – Consulenti tecnici del Procuratore Federale	pag.	15
Art. 65 – Assunzione di informazioni	pag.	15
Art. 66 – Acquisizione di documenti	pag.	15
Art. 67 – Nomina e assistenza del difensore	pag.	15
Art. 68 – Interrogatorio	pag.	15
Art. 69 – Presentazione spontanea	pag.	16
Art. 70 – Memorie e richieste dei difensori	pag.	16
Art. 71 – Documentazione degli atti	pag.	16
Art. 72 – Citazione di persone informate sui fatti	pag.	16
Art. 73 – Durata delle indagini	pag.	16
Art. 74 – Chiusura delle indagini	pag.	16
Art. 75 – Inizio dell’azione disciplinare. Forme	pag.	17
Art. 76 – Formazione del fascicolo per il dibattimento	pag.	17
Art. 77 – Archiviazione	pag.	17
CAPO II – Procedimento Cautelare		

Art. 78 – Sospensione cautelare	pag.	17
Art. 79 – Procedimento applicativo	pag.	18
Art. 80 – Decreto del Giudice	pag.	18
Art. 81 – Durata della sospensione cautelare	pag.	18
Art. 82 – Revoca	pag.	18
Art. 83 – Appello	pag.	18
CAPO III – Organi Giudicanti		
Art. 84 – Organi Giudicanti	pag.	18
Art. 85 – Requisiti per la nomina	pag.	19
Art. 86 – Nomina e durata della carica	pag.	19
Art. 87 – Competenza generale	pag.	19
Art. 88 – Sedi	pag.	19
Art. 89 – Giudice Unico	pag.	19
Art. 90 – Commissione Appello Federale	pag.	20
Art. 91 – Responsabilità di componente organo giudicante	pag.	20
TITOLO II PROCEDIMENTI		
CAPO III – Organi Giudicanti		
Art. 92 – Fissazione dell'udienza pubblica	pag.	20
Art. 93 – Citazione di testimoni e consulenti tecnici	pag.	21
Art. 94 – Diritto alla difesa	pag.	21
Art. 95 – Verbale di udienza	pag.	21
Art. 96 – Costituzione delle parti	pag.	21
Art. 97 – Questioni preliminari	pag.	21
Art. 98 – Apertura del dibattimento	pag.	21
Art. 99 – Ammissione delle prove	pag.	22
Art. 100 – Ordine di assunzione delle prove	pag.	22
Art. 101 – Esame dei testimoni e consulenti tecnici	pag.	22
Art. 102 – Esame dell'inquisito	pag.	22
Art. 103 – Letture	pag.	22
Art. 104 – Modifica dell'imputazione	pag.	22
Art. 105 – Correlazione tra accusa e decisione	pag.	22
Art. 106 – Svolgimento della discussione	pag.	23

Art. 107– Decisione	pag.	23
Art. 108 – Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante	pag.	23
Art. 109 – Comunicazione degli atti e dei provvedimenti	pag.	24
Art. 110 – Procedimenti disciplinari richiesti dall’Ufficio di Procura Antidoping del Coni	pag.	24
Art. 111 – Motivazione dei provvedimenti	pag.	24
Art. 112 – Pubblicità dei provvedimenti Casellario Federale	pag.	24
Art. 113 – Esecutività dei provvedimenti	pag.	24
Art. 114 – Tasse Federali	pag.	25
CAPO II – Ricorso		
Art. 115 – Procedimento per ricorso	pag.	25
Art. 116 – Poteri istruttori del Giudice Unico	pag.	25
Art. 117 – Rigetto o inammissibilità del ricorso	pag.	25
Art. 118– Appello avverso la decisione sul ricorso	pag.	26
CAPO III – Appello		26
Art. 119– Principio di impugnabilità e divieto di revoca	pag.	26
Art. 120– Appellabilità e termini	pag.	26
Art. 121– Impugnazione del Procuratore Federale	pag.	26
Art. 122– Appello	pag.	26
Art. 123– Sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato	pag.	26
Art. 124– Estensione dell’impugnazione	pag.	27
Art. 125– Prove in appello	pag.	27
Art. 126– Decisioni in appello	pag.	27
CAPO IV – Procedimenti e provvedimenti speciali		
Art. 127– Procedimento di revisione	pag.	28
Art. 128– Riabilitazione	pag.	29
Art. 129– Collegio Arbitrale	pag.	29
Art. 130– Il Lodo	pag.	30
Art. 131– Entrata in vigore	pag.	30